REGOLAMENTO (CEE) N. 905/85 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/85 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/85 della Commissione (3) stabilisce che i contratti e le dichiarazioni di distillazione conclusi nel quadro della distillazione di vino da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1984/1985 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento entro e non oltre il 30 marzo 1985 ; che, dato il ritardo col quale taluni Stati membri hanno proceduto alla pubblicazione degli atti necessari, è necessaria una proroga di tale termine per permettere a tutti i produttori di beneficiare del provvedimento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/85 è modificato come segue :

1) All'articolo 2 la data del « 30 marzo 1985 » è sostituita dal « 15 aprile 1985 ».

2) All'articolo 5 :

— al paragrafo 1, la data del « 15 aprile 1985 » è sostituita dal « 30 aprile 1985 »,

— al paragrafo 2, la data del « 30 aprile 1985 » è sostituita dal « 15 maggio 1985 »,

— al paragrafo 3, la data del « 20 maggio 1985 » è sostituita dal « 5 giugno 1985 ».

3) All'articolo 6, la data del « 10 maggio 1985 » è sostituita dal « 25 maggio 1985 ».

4) All'articolo 13, paragrafo 1 :

— al primo comma la data del « 30 marzo 1985 » è sostituita dal « 15 aprile 1985 »,

— al secondo comma la data del « 20 maggio 1985 » è sostituita dal « 5 giugno 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 19.